

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito, le “**Condizioni Generali**”) si applicheranno a tutte le forniture di beni (nel seguito, la/le “**Fornitura/e**”) ovvero alla prestazione di opere e/o di servizi (nel seguito, “**Opere**” o “**Servizi**”) effettuate dalla Vostra società (nel seguito, il “**Fornitore**”) a favore di Heraeus Electro-Nite Italy S.r.l., C.F. E P.IVA 02106800960, con sede in Via Ciucani 25, 20876 Ornago (MI) (nel seguito, l’“**Acquirente**” o “**Heraeus**”, e insieme al Fornitore le “**Parti**”) in adempimento dei contratti (nel seguito, i “**Contratto/i**) e/o degli ordini di acquisto (nel seguito, “**Ordine/i**”).

Qualsiasi diversa condizione non sarà valida se non espressamente confermata per scritto da Heraeus. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita, che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

1.2 Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui di seguito rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

- con “**Bene/i**” o “**Prodotti**” devono intendersi i materiali, i prodotti, i macchinari, o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica Fornitura, come espressamente indicato negli Ordini d’acquisto e/o nei Contratti;
- con “**Piani di controllo**” devono intendersi le procedure messe in atto al fine di controllare la qualità dei Beni;
- con “**Prodotti in conto lavorazione**” devono intendersi le merci di proprietà di Heraeus che il Fornitore si impegna a lavorare e a riconsegnare ad Heraeus;

- con “**Servizi/o**” devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Heraeus e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da Heraeus ;

- con “**Specifiche Tecniche**” deve intendersi qualsiasi tipo di specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai Beni o alle modalità di realizzazione dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo disegni, modelli, campioni, prototipi di volta in volta comunicati per iscritto da Heraeus al Fornitore o confermate per iscritto da Heraeus.

Art. 2 RIFERIMENTI

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi ai Contratti ed agli Ordini d’acquisto, incluse le fatture del Fornitore, dovranno riportare le seguenti indicazioni: numero, data dell’Ordine e unità di destinazione. Quando la comunicazione del documento riguarda solo una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero progressivo indicato sull’Ordine del materiale fornito.

Art. 3 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti e i Servizi in conformità ai termini, condizioni e prezzi definiti nel Contratto o nell’Ordine d’acquisto. La Fornitura e/o il Servizio dovranno essere eseguiti in conformità alle norme di legge vigenti al momento della consegna e alle prescrizioni contenute nel Contratto o nell’Ordine d’acquisto. In mancanza di una disciplina specifica al riguardo, la Fornitura, nonché ogni operazione ad essa inerente, sarà eseguita secondo la tecnologia più avanzata e con la migliore diligenza e cura.

Nel caso in cui il Fornitore riceva Prodotti in conto lavorazione dall’Acquirente, si impegna a verificarne la congruenza, l’integrità e le qualità rispetto ai documenti di accompagnamento e a segnalare

immediatamente eventuali discordanze all'Acquirente. Il Fornitore sarà responsabile della corretta conservazione e gestione dei materiali e dei Prodotti ricevuti.

Art. 4 MODIFICHE DELLA FORNITURA E VARIAZIONE D'ORDINE

Durante l'esecuzione della Fornitura, Heraeus potrà modificare la qualità, la quantità, le caratteristiche e/o la forma dei Prodotti e Servizi, mediante invio al Fornitore di richiesta per iscritto. Tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Fornitore. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e costi, il Fornitore avrà diritto ad un giusto compenso aggiuntivo e/o ad una estensione del termine di consegna. A fronte della richiesta di modifica avanzata da Heraeus, sarà onere del Fornitore sottoporre a quest'ultima una proposta di modifica alla Fornitura indicando:

- una descrizione della modifica e il relativo impatto tecnico;
- eventuali maggiori costi e relative cause;
- eventuale impatto temporale sul programma di consegna.

La mancata presentazione della proposta di modifica entro il termine decadenziale di due settimane dalla richiesta, comporta la rinuncia sia all'eventuale compenso aggiuntivo che alla estensione del termine di consegna. Per quanto concerne i materiali in corso di lavorazione, Heraeus rimborserà al Fornitore il solo costo delle materie prime già in lavorazione ed il solo costo del lavoro svolto sino al momento della variazione dell'Ordine o annullamento, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione in ogni caso del rimborso del mancato guadagno. Da parte sua, il Fornitore dovrà fare tutto quanto in suo potere al fine di ridurre i costi rimborsabili come sopra previsto. Non si darà luogo a nessun rimborso o qualsivoglia compenso per le materie prime

già approvvigionate ma non ancora poste in lavorazione.

In caso di mancato accordo tra le Parti, la determinazione dell'eventuale compenso aggiuntivo e/o estensione dei tempi saranno definite giudizialmente, senza che il Fornitore passa sospendere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il diritto di Heraeus di risolvere il Contratto ai sensi dell'art 1456 Cod. Civ.

Art. 5 SPEDIZIONI / IMBALLO / PENALI

Salvo espresso patto contrario, la merce si intende resa DAP.

Anche in caso di resa FCA, l'imballaggio e il trasporto del bene devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni. La merce dovrà sempre essere accompagnata dai documenti di trasporto redatti in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

I termini di consegna pattuiti devono intendersi essenziali e decorrono dalla data dell'Ordine, se in esso non diversamente indicati. I giorni e le settimane indicati nell'Ordine si intendono solari. In caso di ritardo nella consegna del Bene o nella prestazione del Servizio, Heraeus avrà diritto di applicare una penalità per il ritardo, salvo diversa misura eventualmente pattuita nell'Ordine o nel Contratto, pari allo 0,5% per settimana completa di ritardo, sino ad un massimo del 5% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla penale sopra prevista, Heraeus avrà diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del Bene o nel completamento del Servizio.

In caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, Heraeus avrà la facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro

modo, annullando la Fornitura o la parte di essa interessata dal ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento degli eventuali danni o maggiori spese derivanti dall'inadempimento. In ogni caso si intende applicabile il disposto di cui all'art. 1256 Cod. Civ.

Ogni spedizione deve essere accompagnata da un documento di trasporto secondo la normativa vigente, recante le indicazioni necessarie ad identificare chiaramente il Contratto o l'Ordine d'acquisto, il numero e la tipologia dei Prodotti in essa contenuti, nonché il destinatario. Sarà facoltà di Heraeus respingere, a spese del Fornitore, mediante restituzione al trasportatore od al vettore incaricato, i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o chiaramente danneggiati.

Art. 6 TOLLERANZE

Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati ed i Servizi resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. I Beni ed i Servizi oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora (i) non risultino conformi a quanto prescritto dagli Ordini e/o dai Contratti, oppure (ii) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore; ovvero (iii) non siano idonei all'uso cui Heraeus intendeva destinarli. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere rigorosamente conformi ai disegni, capitolati, norme, tabelle ed altri eventuali documenti tecnici nonché campioni definiti nel Contratto o che il Fornitore metterà a disposizione. Il Fornitore si impegna, ove richiesto, ad adottare i Piani di Controllo e prove, o rapporti di prove e collaudo, predisposti da Heraeus, garantendo l'effettuazione di tutte le prove in essi previste, con facoltà di Heraeus di richiedere in ogni momento di esibire la documentazione ed i risultati delle prove eseguite. Heraeus ha diritto di controllare in ogni momento la

corretta esecuzione della Fornitura, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente all'approntamento della merce. A tal fine, il Fornitore assicurerà il libero accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento, previo congruo preavviso. Qualora Heraeus constati che l'esecuzione della Fornitura non procede secondo le condizioni stabilite nel Contratto o nell'Ordine d'acquisto, la stessa potrà fissare un termine non inferiore a dieci giorni (10), entro il quale il Fornitore sarà tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente detto termine, Heraeus potrà alternativamente, ed a sua discrezione intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua scelta, risolvere per intero o parzialmente il Contratto e provvedere al completamento dello stesso con mezzi e nelle forme adeguate salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno subito. E' fatto salvo, in tal caso, il diritto di Heraeus a sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 Cod. Civ. Le ispezioni o i controlli e le eventuali accettazioni provvisorie non sollevano il Fornitore dalle proprie obbligazioni e responsabilità contrattuali.

Heraeus si riserva il diritto di rifiutare, mediante comunicazione scritta, in tutto o in parte, la Fornitura e di addebitare eventuali maggiori danni qualora la stessa non sia conforme a quanto definito nel Contratto o nell'Ordine d'acquisto. Resta inteso che la Fornitura riscontrata non conforme da Heraeus dovrà essere ritirata dal Fornitore a sua esclusiva cura e spese, predisponendo quanto necessaria per la ripresa in possesso.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE TECNICA E SCHEDE DI SICUREZZA E RELATIVA APPROVAZIONE

Il Fornitore dovrà fornire in tempo utile ad Heraeus i documenti tecnici richiesti dalla natura dei Prodotti e/o dei Servizi specificati

nel Contratto o Ordine d'acquisto e dovrà prontamente modificarli secondo le richieste di modifica, aggiunta, omissione, fatte da Heraeus. Detta documentazione tecnica dovrà essere fornita dal Fornitore nel numero di copie e nella lingua richiesta dal Contratto e/o Ordine d'acquisto. I documenti che Heraeus consegnerà al Fornitore per l'espletamento della Fornitura rimarranno di esclusiva proprietà di Heraeus ed essi non potranno pertanto essere in alcun modo ceduti, riprodotti o divulgati a terzi senza la previa autorizzazione della Heraeus. Il tempo dedicato alla procedura di approvazione della documentazione è compreso nei termini di consegna. Se richiesto dal Contratto o Ordine d'acquisto, gli elaborati dovranno essere approvati da Heraeus e l'approvazione rilasciata da quest'ultima non solleva il Fornitore dalle responsabilità ed obblighi derivanti dal Contratto o dall'Ordine d'acquisto.

Art. 8 PREZZI

Il prezzo comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto per la fornitura. Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi si intendono fissi, invariabili e comprensivi di quanto necessario per la Fornitura, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili che incidano sui costi. Resta pertanto espressamente esclusa l'applicazione dell'articolo 1467 Cod. Civ. e, dell'articolo 1664 Cod. Civ.

Art. 9 COLLAUDI

Tutte le merci saranno soggette a collaudo pattuiti, a quell'uso o comunque inerenti alla materia della Fornitura. Salvo diversa pattuizione ed a meno che, per motivi tecnici, non venga fatto presso il Fornitore, l'unico collaudo valido per l'accettazione dei materiali è quello fatto dopo il loro arrivo a destino. In deroga all'art. 1495 Cod. Civ., il termine entro

il quale Heraeus ha facoltà di denunciare vizi o difetti dei materiali è stabilito in giorni 30 dalla data della scoperta, fermo restando il limite di un anno dal ricevimento. Sono espressamente equiparati ai vizi occulti i vizi scoperti al momento del disimballo. In caso di collaudo negativo, Heraeus avrà facoltà di richiedere: (i) la risoluzione del Contratto; (ii) la sostituzione dei materiali a spese del Fornitore; (iii) una congrua riduzione del prezzo pattuito. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di Heraeus al risarcimento di eventuali danni.

Art. 10 PASSAGGIO DI PROPRIETA'

La proprietà della Fornitura o di parte di essa si intenderà trasferita dal Fornitore ad Heraeus al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

- 1) pagamento della Fornitura o di parte di essa;
- 2) consegna della Fornitura in conformità al Contratto e/o all'Ordine d'acquisto.

Il rischio di perimento della Fornitura, così come ogni rischio associato alla stessa è a carico del Fornitore fino all'accettazione da parte di Heraeus.

La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del Servizio, si intenderà trasferita ad Heraeus al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima. Ove applicabile, il Bene e/o Servizio si intenderanno definitivamente accettati da Heraeus solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo effettuate.

Art. 11 GARANZIE

Il Fornitore garantisce espressamente l'assenza di vizi e difetti della Fornitura, nonché il buon funzionamento e l'immediata utilizzabilità dei Prodotti e dei Servizi resi a Heraeus. Il Fornitore si impegna, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data di accettazione della Fornitura da parte di Heraeus, se non diversamente previsto dal

Contratto o sull'Ordine d'acquisto, ad eseguire a sua cura e spese, tutte le modifiche, riparazioni o sostituzioni che possono essere richieste per correggere errori, difetti o mancanze dei beni consegnati, sostituendo, ove Heraeus lo richieda i beni consegnati con altri rispondenti alla garanzia fornita. In tal caso, se il Fornitore non è in condizioni di fornire un adeguato rimedio entro un tempo ragionevole o nel termine specificato da Heraeus, quest'ultima è autorizzata a riparare o sostituire direttamente i Prodotti o a chiedere a terzi di ripararli o sostituirli, addebitando al Fornitore le spese conseguenti a tutti i danni derivanti. Dal momento della loro rimessa in esercizio per i Prodotti o parte di essi riparati o sostituiti inizierà un nuovo periodo di garanzia di dodici (12) mesi. La risoluzione del Contratto o dell'Ordine d'acquisto, per gli eventi nel medesimo indicati, ovvero menzionati nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà efficace non appena comunicata al Fornitore. In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 Cod. Civ., Heraeus potrà denunciare vizi e difetti della Fornitura al Fornitore entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente dalla consegna se palesi o dalla scoperta se occulti. La Fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta, o non conforme, verrà trattenuta presso Heraeus e resterà a disposizione per una successiva verifica con il Fornitore. L'Acquirente ha diritto di rifiutare una Fornitura parziale, anche se la prestazione è indivisibile. Nessuna responsabilità deriverà ad Heraeus per eventuali rischi, rotture, guasti, incendi, mancanze o sottrazioni una volta trascorsa la data di ispezione, senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro.

Il Fornitore-produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del prodotto, anche ai sensi del d.lgs. n. 206/2005 e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per

responsabilità civile da prodotto difettoso. Il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l'Acquirente per ogni danno, costo o richiesta, anche per campagne di richiamo o giudizi avviati da terzi derivanti o conseguenti da difettosità o non affidabilità della merce.

Art. 12 SUBAPPALTO

E' fatto divieto del Fornitore senza previa autorizzazione scritta di Heraeus, di subappaltare ad altri, totalmente o in parte la Fornitura dei Beni o il Servizio oggetto del Contratto o dell'Ordine d'acquisto. La violazione di tale obbligo, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà all'Acquirente di risolvere il Contratto o l'Ordine d'acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni e alla rifusione di ogni spesa sostenuta.

In caso di subappalto autorizzato per iscritto da Heraeus, il Fornitore assumerà l'attività e gli oneri di coordinamento a tutti gli effetti di tutte le maestranze, imprese subappaltatrici e subfornitori sia nominati dallo stesso Fornitore che dai subappaltatori, impegnandosi ad eseguire periodici sopralluoghi e controlli per verificare il rispetto della normativa della sicurezza sul lavoro. In caso di subappalto, il Fornitore rimane comunque responsabile per l'osservanza e l'applicazione nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori appaltati di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile, e del rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle leggi vigenti, nonché del rispetto di tutte le norme sulla sicurezza del lavoro.

Il Fornitore ha l'onere di trasmettere a Heraeus copia del contratto di subappalto entro cinque giorni dalla data del Contratto o dell'Ordine d'acquisto, con la sola facoltà di

eliminare, dalla copia trasmessa, gli articoli concernenti i corrispettivi riconosciuti al subappaltatore. Nel contratto di subappalto dovrà essere previsto l'espresso divieto di ulteriore subappalto a terzi, salvo la preventiva autorizzazione scritta di Heraeus.

Art. 13 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo, di comprovate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivanti dal Contratto e/o dall'Ordine d'acquisto. Il Fornitore si impegna a far rispettare al proprio personale tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene sul lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Heraeus e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile.

Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Heraeus, il Fornitore si impegna a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza messe in atto da Heraeus per il controllo degli accessi e per le procedure di emergenza ed evacuazione, così come i DPI da indossare. Il Fornitore si impegna ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere dell'Acquirente, sollevando espressamente e tenendo indenne quest'ultimo da ogni e qualsiasi responsabilità, costo onere o pretesa di terzi al riguardo.

Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e tenere indenne Heraeus in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti

dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine d'acquisto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione di Heraeus.

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla Fornitura. A tale fine, egli è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela della salute, sicurezza, igiene del lavoro, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Art. 14 FATTURAZIONE

Ogni fattura deve riportare gli estremi dei documenti di consegna, dei riferimenti del Contratto e/ dell'Ordine di acquisto e l'istituto di credito presso il quale effettuare i pagamenti.

Art. 15 CESSIONE CREDITI E CESSIONE ORDINE

Non sono cedibili i crediti derivanti al Fornitore in esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine d'acquisto a terzi in tutto o in parte, neppure sotto forma di mandato all'incasso od altre forme di delega, salva espressa e preventiva autorizzazione scritta di Heraeus. Nel caso in cui il Fornitore richieda con comunicazione scritta all'Acquirente di cedere un credito che sorge dal Contratto e/o dall'Ordine d'acquisto, e la Heraeus dia il proprio consenso scritto, l'atto di cessione, a

cura del Fornitore, dovrà in ogni caso, ed a pena di inefficacia, essere preventivamente autenticato da notaio e quindi notificato ad Heraeus e a mezzo di ufficiale giudiziario, salvo diversa pattuizione scritta.

Art. 16 ASSICURAZIONE

Prima di dare inizio all'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine d'acquisto, ove richiesto il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto e/o dell'Ordine e per un importo adeguato all'attività da svolgere, comunque non inferiore a Euro 100.000, a copertura della propria responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà e a terzi, compresi i clienti finali, a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità da prodotto difettoso, derivanti dalla esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Di tale polizza il Fornitore dovrà consegnare una copia a Heraeus prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine d'acquisto. La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Heraeus. Il Fornitore dovrà comunque tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottempererà in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

Art. 17 PROPRIETA' INDUSTRIALE

Tutti i documenti tecnici trasmessi da Heraeus al Fornitore sono di proprietà della stessa, ed il Fornitore non potrà farne copia o usarli per scopi diversi da quelli necessari per l'esecuzione del Contratto e/o Ordine d'acquisto, salvo quando essi siano già pubblicamente conosciuti. I sopra citati documenti dovranno essere restituiti a Heraeus in buone condizioni non appena non più necessari al Fornitore per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto e/o dall'Ordine d'acquisto ed in ogni caso non

oltre il completo adempimento di dette obbligazioni.

Il Fornitore dichiara espressamente che quanto da esso fornito all'Acquirente non determinerà violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale. Il Fornitore si impegna a manlevare HERAEUS ed a tenerla indenne da qualsiasi onere e controversia relativa allo sfruttamento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo brevetti, disegni o modelli, marchi, *know-how*, diritti d'autore, derivanti dall'uso della Fornitura da parte di HERAEUS.

Art. 18 NORMATIVA AMBIENTALE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e nazionali applicabili riguardanti la tutela ambientale, la sicurezza e la prevenzione infortuni, ove applicabile. Sui Prodotti del Fornitore dovrà essere apposto il marchio CE, singolarmente su ciascuno di essi o complessivamente su ciascun lotto; inoltre essi dovranno essere dotati di manuali di istruzione di uso e manutenzione nella lingua richiesta. In caso di non conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra da parte del Fornitore, Heraeus è autorizzata a rifiutare la Fornitura, addebitando al Fornitore tutti gli eventuali oneri, sia diretti che indiretti.

Art. 19 ETICA E CORPORATE RESPONSIBILITY

Il Fornitore si impegna, in relazione all'esecuzione di ciascun Contratto e di ciascun Ordine, a conformarsi a tutte le norme legali e regolamentari vincolanti, in particolare a tutte le leggi applicabili volte alla repressione della concorrenza sleale, a tutti i divieti di esportazione e importazione in vigore, a tutte le norme doganali e fiscali applicabili. Si impegna inoltre a non offrire, promettere, o concedere benefici ai dipendenti di Heraeus come corrispettivo per

il trattamento preferenziale nell'approvvigionamento di Prodotti o Servizi, a non tollerare alcun tipo di corruzione e a vietare il lavoro forzato e minorile e a garantire al proprio personale una retribuzione equa, un orario di lavoro adeguato, la sicurezza sul lavoro e un ambiente di lavoro non discriminatorio. Il Fornitore si impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti o subfornitori i suddetti principi, valori e politiche, vigilando sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

In caso di violazione da parte del Fornitore agli obblighi stabiliti nel paragrafo precedente, Heraeus potrà risolvere il Contratto con il Fornitore senza preavviso. In caso di corruzione o violazione delle leggi applicabili a tutela della concorrenza leale, il Fornitore sarà tenuto a pagare una penale pari al 10% del valore dell'Ordine e dovrà sollevare Heraeus da ogni responsabilità verso eventuali pretese di terzi intentate contro quest'ultima a causa o in connessione della violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al paragrafo precedente.

Art. 20 RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione e/o documentazione ricevuta da Heraeus. La divulgazione di qualsivoglia informazione/ documentazione a terzi sarà consentita soltanto nella misura in sia strettamente necessaria all'esecuzione del Contratto e/o Ordine d'acquisto, ovvero per adempiere ad un obbligo di legge o regolamentare.

Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del Contratto e/o dell'Ordine.

Art. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Fornitore ed Heraeus, in qualità di titolari autonomi del trattamento, s'impegnano a trattare i dati personali acquisiti e/o ricevuti in esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine di acquisto, esclusivamente per il perseguimento della finalità contrattuale di cui alia presente scrittura e per l'adempimento dei connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali, saranno trattati in conformità all'informativa resa da ciascuna parte ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR. Le Parti si impegnano sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti, professionisti e collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, l'informativa di cui sopra.

Resta espressamente inteso che ciascuna delle Parti tratterà i dati personali secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate, assumendosi in via esclusiva ogni conseguente responsabilità.

Art. 22 FORZA MAGGIORE

Non costituirà inadempimento delle presenti Condizioni Generali, degli Ordini e/o dei Contratti la mancata esecuzione delle obbligazioni di una parte che sia impedita da circostanze oggettive che si verifichino al di fuori del proprio controllo, quali, a titolo esemplificativo, guerre, incendi, inondazioni, epidemie, scioperi generali, serrate, embargo, ordini della pubblica Autorità, impossibilità di

ottenere materie prime o energia per la fabbricazione.

In nessun caso saranno considerati al di fuori del controllo del Fornitore ai sensi del paragrafo che precede i ritardi o inadempimenti dei subfornitori dello stesso.

Art. 23 RECESSO

Oltre ai casi di legge e a quelli qui già previsti, Heraeus potrà, in presenza di una procedura concorsuale o esecutiva a carico del Fornitore, così come di mutamenti nella proprietà o compagine societaria della stessa, recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, che avrà efficacia dal giorno della comunicazione del recesso, senza altro obbligo se non quello di pagare il prezzo delle consegne regolarmente eseguite. Resta inteso che, nel caso in cui sia in corso, a carico del Fornitore, un procedimento di liquidazione volontaria ovvero un procedimento volta alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero altra procedura concorsuale, così come nel caso di risoluzione o cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi causa imputabile al Fornitore, questi è tenuto a mettere a disposizione di Heraeus, ai fini della ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o dell'Ordine, i progetti, i relativi disegni e la documentazione tecnica dallo stesso elaborata, senza diritto ad indennità o compensi di sorta.

Art. 24 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali, i Contratti e gli Ordini, salvo diversa pattuizione scritta, sono disciplinate dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione, all'efficacia delle presenti Condizioni Generali e del Contratto e/o dell'Ordine di acquisto, nonché

per ogni controversia relativa all'esecuzione del Contratto e/o dell'Ordine stesso, il foro competente in via esclusiva è quello di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Fornitore approva specificamente ed espressamente le seguenti clausole:

1.1 Ambito di applicazione; art. 4 Modifiche della fornitura e variazione d'ordine; art. 5 Spedizioni/imballo/penali; art. 6 Tolleranze; art. 8 Prezzi; art. 9 Collaudi; art. 10 Passaggio di proprietà; art. 11 Garanzie; art. 12 Subappalto; art. 14 Personale del Fornitore; art. 15 Cessione crediti e cessione ordine; art. 16 Assicurazione; art. 17 Proprietà industriale; art. 19 Etica e *corporate responsibility*; art. 22 Forza maggiore; art. 23 Recesso; art. 24 Legge applicabile e foro competente.